



## **RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO**

### **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI 8 AUTOBUS ELETTRICI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG 8607996703**

Il presente documento contiene risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale pervenute in merito alla gara in oggetto.

#### **Quesito nr. 1**

Capitolato tecnico, 2 Caratteristiche tecniche:

Nel presente articolo indicate che „Il veicolo dovrà poter essere ricaricato anche attraverso la stazione di ricarica a pantografo esistente a Bolzano in Via Renon ricevendo in fase di ricarica la potenza necessaria ad una ricarica da 0 a 100% in un tempo massimo di una (1) ora”.

Premesso che durante l’ultima fase della ricarica delle batterie, il Battery Management System (BMS) effettua il ciclo di verifica/equalizzazione delle singole celle al fine di ottimizzare la durata delle stesse e che tale operazione potrebbe richiedere un tempo (variabile a seconda della frequenza con cui è stata realizzata l’equalizzazione delle batterie) maggiore di quello richiesto per raggiungere lo stato di carica del 100 %, si richiede se, nel tempo indicato di una ora, possa essere accettato una percentuale di ricarica da 0 a 98%.

#### **RISPOSTA:**

Come specificato al paragrafo 2. del Capitolato tecnico, la ricarica del veicolo deve avvenire dallo 0 al 100%, in un tempo massimo di una (1) ora. Eventuali proposte difformi sulle percentuali o tempistiche di ricarica, saranno tenute in considerazione in sede di valutazione dell’offerta tecnica.

#### **Quesito nr. 2**

Capitolato Tecnico 2.2 Impianto di alimentazione:

Nel presente articolo chiedete che la carica delle batterie „permetterà una autonomia senza ricarica di almeno minimo 130 km/giorno continuativi”.

Ciò premesso, poichè all’art. 4.1 del Capitolato Tecnico indicate che le batterie di trazione dovranno essere coperte da una garanzia minima di anni 8, con capacità mantenimento carica superiore all’80%, si richiede di specificare se, anche per l’autonomia, si debba applicare lo stesso principio, considerando l’80% dopo 8 anni, vale a dire almeno 104 km.

#### **RISPOSTA:**

Al paragrafo “2.2 Impianto di alimentazione” del Capitolato Tecnico si richiede, pena l’esclusione, la progettazione di una soluzione tecnica con riferimento alla carica delle batterie del veicolo, opportunamente dimensionate e con utilizzo del veicolo nelle condizioni più gravose (pendenza profilo missione-peso totale veicolo+utenza max caricabile-riscaldamento attivo), atta a garantire una autonomia senza ricarica dello stesso per una percorrenza di minimo 130 km/giorno continuativi.



Al paragrafo “4. Garanzia” del Capitolato tecnico si richiedono 8 (otto) anni di garanzia minima per le batterie di alimentazione ad alto voltaggio anzi richiamate, le quali, decorso tale periodo di tempo, dovranno garantire una capacità di mantenimento della carica superiore all’80% rispetto all’autonomia senza ricarica di cui al paragrafo 2.2, corrispondenti a 104 km/giorno continuativi.

### **Quesito nr. 3**

Capitolato tecnico, Allegato SP, punto 3.1:

Nel presente punto indicate che per il consumo energia elettrica, il punteggio massimo sarà attribuito all’autobus su un percorso di prova (Linea 4 Merano e Linea 15 per Bolzano).

Poichè nel Capitolato Tecnico al punto 1.6 Prova di esercizio, indicate che potrà essere messo a disposizione un veicolo campione, presso il sito concordato con l’offerente all’interno del territorio Europeo ed entro un raggio max di 400 km, si richiede cortesemente di confermare che sarà attribuito il punteggio anche qualora la prova sia effettuata in una linea simile alla linea 4, entro un raggio max di 400 km.

### **RISPOSTA:**

Come riportato al paragrafo “1.6 Prova di esercizio” del Capitolato tecnico, la prova su strada del veicolo verrà effettuata su un percorso di viabilità ordinaria con pavimentazione stradale avente diverse caratteristiche, per una durata complessiva e approssimativa di 120 minuti, presso il sito concordato con l’offerente all’interno del territorio Europeo ed entro un raggio max di 400 km, con un veicolo campione identico a quello offerto, quantomeno per quanto concerne la versione base. Il richiamo alla “Linea 4 Merano e Linea 15 per Bolzano” nella tabella dei parametri di valutazione è un’indicazione meramente esemplificativa.

Per tale ragione, il punteggio nr. 3.1 sarà attribuito proporzionalmente anche qualora la prova di esercizio avvenisse su percorsi diversi da quelli indicati a titolo esemplificativo.

### **Quesito nr. 4**

Capitolato tecnico, 1.12 Criterio di aggiudicazione e parametri di valutazione.

In tale articolo indicate che „Verranno però escluse da valutazioni successive, le ditte che non avranno raggiunto almeno il 65% dei punti tecnici così come definiti e descritti nella scheda tecnica dei punteggi nell’Allegato SP”.

Nell’allegato SP, al capitolo PUNTEGGIO PARTE TECNICA a pag. 78, indicate che „Per i concorrenti che avranno conseguito un punteggio tecnico di almeno 40 / 80 punti, si attribuirà il punteggio massimo (PTmax) previsto per l’offerta tecnica al concorrente che ha totalizzato la valutazione tecnica (VTmax) più elevata; agli altri concorrenti si assegnerà un punteggio ad esso proporzionale”.

Si richiede cortesemente di indicare quale sia il punteggio tecnico minimo ammesso.

### **RISPOSTA:**

Si conferma che, come precisato nel paragrafo “1.12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE” del Capitolato tecnico, l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 2 ANAC del 21 settembre 2016, per un totale



complessivo di 100 punti suddivisi con il seguente criterio:

- 20 punti economici
- 80 punti tecnici

Verranno però escluse da valutazioni successive, le ditte che non avranno raggiunto almeno il 65% dei punti tecnici così come definiti e descritti nella scheda tecnica dei punteggi, ossia 52/80 punti.

#### **Quesito nr. 5**

Documentazione Amministrativa, pag. 36 punto A. Esonero obbligo di prestare garanzia provvisoria.

Si richiede conferma dell'esonero dall'obbligo di prestare garanzia provvisoria, per gli operatori in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

Si richiede altresì conferma in merito all'obbligo di presentazione della „Dichiarazione di impegno a fornire garanzia definitiva”, rilasciata da uno dei soggetti previsti dall'art. 93 comma 3, d.lgs 50/2016, anche qualora venga confermato l'esonero sopra menzionato.

#### **RISPOSTA:**

Come riportato a pag. 30 del Disciplinare di gara, punto “2. Garanzia provvisoria”, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 27, comma 11, l.p. n. 16/2015, a pena di esclusione l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all'1% (uno per cento) del prezzo a base di gara, comprensivo di oneri di sicurezza/interferenza, ossia in ammontare pari a Euro 42.410,30, fatte salve le riduzioni dell'importo previste dall'art. 97, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, tra le quali rientrano anche le certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Il Disciplinare di gara, a pag. 36, paragrafo “BENEFIC”, indica le situazioni di esonero dall'obbligo di prestare la sopra citata garanzia provvisoria precisando che, anche laddove quest'ultima non fosse dovuta, a pena di esclusione l'operatore economico è tenuto ad allegare all'offerta la dichiarazione prevista dall'art. 93, comma 8 del d.lgs. 50/2016, resa esclusivamente da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3, d.lgs. 50/2016, contenente l'impegno a rilasciare a favore dell'ente committente la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto d'appalto prescritta dall'art. 103 del medesimo d.lgs. 50/2016.

#### **Quesito nr. 6**

Documentazione Amministrativa, pag. 24 obbligo di apporre marca da bollo.

Si richiede cortesemente di confermare se, come azienda estera si è esenti dal pagamento dell'Imposta di bollo sull' allegato A; ovvero in caso di risposta negativa, si chiede conferma di poter produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, da inserire all'interno della documentazione amministrativa, sottoscritta digitalmente, in cui si attesta l'annullamento della marca e il suo esclusivo utilizzo per il documento citato, con cui resterà congiuntamente conservato.

#### **RISPOSTA:**

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con Riposta a quesito n. 332, gli operatori economici esteri che si trovano impossibilitati al pagamento mediante modello F23 e



F24 dell'imposta di bollo per la partecipazione a gare di appalto, per adempiere al versamento, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale in Italia oppure all'identificazione diretta, possono effettuare il pagamento del tributo tramite bonifico, utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

**Quesito nr. 7**

Al paragrafo 2.13.1 Climatizzazione del capitolato tecnico si prescrive pena esclusione

- RISCALDAMENTO  $\geq$  20KW
- CONDIZIONAMENTO  $\geq$  20KW
- PORTATA ARIA  $\geq$  4000 m<sup>3</sup>/h

Si chiede di motivare tale richiesta sovradimensionata rispetto sia alle reali e comuni esigenze in termini di performance dei mezzi che alle caratteristiche degli autobus del segmento richiesto presenti nel mercato e pertanto si chiede di accettare potenze di riscaldamento e condizionamento inferiori e comunque adeguate e maggiori di 5 KW.

**RISPOSTA:**

Rimangono ferme, pena esclusione, le richieste avanzate dalla Stazione appaltante con riferimento alle caratteristiche specificate al paragrafo "2.13 Impianto di climatizzazione e di riscaldamento" del Capitolato tecnico con specifico riferimento alle potenze minime dell'impianto di climatizzazione che devono essere installate nel vano passeggeri dei veicoli.